

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4446

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRANDI e VIZZINI

Presentata il 12 ottobre 1967

Trattamento tributario, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle plusvalenze relative ai beni immobili appartenenti a taluni enti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro delle iniziative promosse per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, da attuarsi attraverso un piano organico di ampio respiro, è stato predisposto l'unito schema di provvedimento che prevede un particolare trattamento tributario per le plusvalenze dei beni immobili appartenenti agli enti che svolgono la loro attività per fornire di alloggi le categorie meno abbienti della popolazione.

Detto trattamento consiste nell'esonerare dal tributo mobiliare le plusvalenze relative ai beni immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari, all'INCIS - Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato - alla GESCAL - Gestione case

lavoratori - e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi.

L'articolo 1 del provvedimento a tal fine contiene una apposita disposizione, contraddistinta con la lettera *n*), da aggiungere all'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, articolo che, com'è noto, elenca alcuni redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

L'articolo 2 disciplina transitoriamente i rapporti tributari non ancora esauriti al momento di entrata in vigore del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« *n*) le plusvalenze relative ai beni immobili appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari, all'INCIS - Istituto nazionale per le case impiegati dello Stato - alla GESCAL - Gestione case lavoratori - e alle

Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi ».

ART. 2.

L'esenzione prevista dall'articolo precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelli definiti per i quali alla stessa data non sia intervenuta la effettiva riscossione delle imposte dovute.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate a titolo definitivo.